

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO SEGRETERIA COMUNALE TRA I COMUNI DI OLIENA, SARULE, OLLOLAI E OLZAI

(Art. 30 D.Lgs. 18.08.2000 N. 267 -ART. 10 D.P.R. 4.12.1997 N. 465 e Decreto del Ministro dell'Interno del 21 ottobre 2020).

L'anno duemilaventuno il giorno ----(-----), del mese di ----- nella Residenza Municipale di Oliena (Nu),

TRA LE PARTI

- il Comune di Oliena (Nu), legalmente rappresentato dal Sindaco pro-tempore Sig. Sebastiano Antioco Congiu, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto

E

- il Comune di Sarule (Nu), legalmente rappresentato dal Sindaco pro-tempore Sig. Paolo Ledda, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto;

- il Comune di Ollolai (Nu), legalmente rappresentato dal Sindaco pro-tempore Sig. Francesco Columbu, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto;

- il Comune di Olzai (Nu), legalmente rappresentato dal Sindaco pro-tempore Sig.ra Maria Maddalena Agus, la quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto;

PREMESSO CHE:

l'art. 30, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 prevede che, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni;

l'art. 98, comma 3, del D.lgs 18.08.2000 n.267 prevede espressamente che i Comuni possono stipulare convenzioni per l'ufficio di segretario comunale comunicandone l'avvenuta costituzione alla ex Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali Sezione Regionale, oggi Prefettura Ufficio Territoriale del Governo del capoluogo regionale”.

l'Art 1 , comma 1 del Decreto del Ministro dell'Interno del 21 Ottobre 2020 stabilisce che:

“In attuazione dell'art. 16-ter, comma 12, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, si definiscono le modalità e la disciplina di dettaglio per l'applicazione dei nuovi criteri di classificazione, compresa la disciplina della fase transitoria, relativi alle convenzioni per l'ufficio di segretario comunale e provinciale”.

l'Art 2, comma 1 del Decreto del Ministro dell'Interno del 21 Ottobre 2020, stabilisce che *“le sedi di segreteria convenzionate sono classificate, ai sensi dell'art. 16-ter, comma 11, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 2020, n. 8, ai fini della nomina del segretario titolare, sulla base della somma della popolazione di tutti gli enti aderenti alla convenzione”.*

l'Art 2, comma 2 del Decreto del Ministro dell'Interno del 21 Ottobre 2020, stabilisce altresì che la nomina del segretario è disposta dal sindaco del comune, o dal presidente della provincia, avente la più elevata classificazione tra gli enti in convenzione e, a parità di classificazione, da quello avente la maggiore popolazione. Tale comune o provincia assume il ruolo di ente capofila.

i Comuni di Oliena, Sarule, Ollolai e Olzai, devono stabilire le modalità di espletamento del servizio, determinando la ripartizione degli oneri finanziari per la retribuzione del Segretario, la durata della convenzione, la possibilità di recesso da parte dei Comuni ed i reciproci obblighi e garanzie;

i Comuni di Oliena, Sarule, Ollolai e Olzai, sono ricompresi nell'ambito territoriale della Sezione Regionale della Sardegna dell'ex Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, oggi Ministero dell'Interno –Prefettura U.T.G di Cagliari, ed hanno attualmente una popolazione rispettivamente di: comune di Oliena n.6769 abitanti; Comune di Sarule n._____ abitanti; Comune di Ollolai n._____ abitanti; Comune di Olzai n._____ abitanti.

La presente convenzione è classificabile in classe II in quanto la popolazione complessiva degli Enti convenzionati è pari a n. _____ abitanti residenti alla data della stipula della convenzione (ex art. 2, comma 1 e art. 3, comma 1 del Decreto del Ministro dell'Interno del 21 Ottobre 2020);

con delibera consiliare del Comune di Oliena n. del _____, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il presente schema di convenzione per l'ufficio di segreteria comunale ai sensi dell'art. 30 del T.U.E.L. 18 agosto 2000 n. 267 ;

con delibera consiliare del Comune di Sarule n. del _____, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il presente schema di convenzione per l'ufficio di segreteria comunale ai sensi

dell'art. 30 del T.U.E.L. 18 agosto 2000 n. 267 ;

con delibera consiliare del Comune di Ollolai n. del , esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il presente schema di convenzione per l'ufficio di segreteria comunale ai sensi dell'art. 30 del T.U.E.L. 18 agosto 2000 n.267;

con delibera consiliare del Comune di Olzai n. del , esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il presente schema di convenzione per l'ufficio di segretario comunale ai sensi dell'art. 30 del T.U.E.L. 18 agosto 2000 n.267,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Oggetto della convenzione

La presente convenzione disciplina il servizio di segreteria comunale fra i Comuni di Oliena, Sarule, Ollolai ed Olzai, allo scopo di avvalersi dell'opera di un unico Segretario Comunale,

Art.2- Durata della convenzione

La validità della convenzione decorre dalla data di assunzione del Segretario titolare, comunque dopo la presa d'atto da parte della Prefettura U.T.G. di Cagliari - Albo dei Segretari Comunali e Provinciali – Sezione Regionale Sardegna.

La scadenza naturale della convenzione viene fissata alla cessazione del mandato dei Sindaci, intendendosi che la stessa mantiene validità non oltre il 60° giorno successivo alla proclamazione del Sindaco neo eletto.

La convenzione di segreteria potrà essere risolta in qualunque momento per mutuo consenso dei Comuni convenzionati, o anche a richiesta di uno solo di essi che ne faccia istanza con deliberazione consiliare nella quale sarà indicata la decorrenza dello scioglimento;

Dell'avvenuto scioglimento della convenzione deve esserne data notizia, a cura del Comune Capo- convenzione, alla competente sezione regionale dell'ex Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari comunali e provinciali.

In caso di scioglimento della convenzione il Segretario Comunale titolare della stessa continuerà a prestare servizio presso il Comune di Oliena.

Art.3- Orario di servizio del Segretario comunale e modalità operative del servizio

Il segretario comunale, nell'ambito dell'assetto organizzativo degli enti convenzionati, assicura la propria presenza in servizio per n. 12 ore alla settimana presso il Comune di

Oliena, per n.8 ore presso il Comune di Sarule, n.8 ore settimanali presso il Comune di Ollolai e n.8 ore alla settimana presso il Comune di Olzai, ed organizza il proprio tempo di lavoro, correlandolo in modo flessibile alle esigenze connesse all'espletamento dell'incarico affidato alla sua responsabilità in relazione agli obiettivi e programmi che gli sono affidati da ogni singola amministrazione.

Per la sostituzione in caso di impedimento o di assenza del Segretario comunale provvederà per ciascun Comune il proprio vicesegretario qualora risulti nominato. In assenza di uno o più vicesegretari, dovrà provvedere per l'intera sede convenzionata, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, un segretario comunale supplente o reggente.

Art.4- Coordinamento e modalità di consultazione

Il Comune di Oliena è costituito quale Comune capofila della sede convenzionata, assume il coordinamento organizzativo ed amministrativo della gestione dell'ufficio di cui trattasi, tiene la gestione amministrativa e contabile e cura tutti i rapporti con l'ex Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari comunali e provinciali.

I Sindaci dei quattro Comuni si riuniranno periodicamente per consultazioni in merito alla gestione del servizio. In caso d'urgenza, ognuno dei quattro Sindaci potrà promuovere le riunioni nella propria sede, con preavviso di almeno cinque giorni.

Art. 5 - Trattamento economico e modalità di riparto delle spese

Il Segretario titolare della sede convenzionata ha diritto alla corresponsione, oltre al trattamento economico ordinario, di una maggiorazione del 25% del trattamento economico in godimento, a norma dell'art. 45 del C.C.N.L. sottoscritto in data 16 maggio 2001 come integrato dall'art.107, c.3 del CCNL del 17 dicembre 2020.

L'attribuzione di ulteriori e diverse indennità, assegnabili in ragione di specifiche funzioni conferite, sono determinate da ciascun ente convenzionato.

Gli eventuali diritti di rogito, se dovuti, sono quantificati da ciascun Ente.

Al Segretario Comunale sarà corrisposto, per accedere ai Comuni convenzionati di Sarule, Ollolai e di Olzai il rimborso delle spese di viaggio in base all'indennità chilometrica stabilita sulla base di specifiche disposizioni di legge. Viene autorizzato l'uso del proprio automezzo, per una economia di spesa e per una maggiore efficienza ed efficacia del servizio, non essendo i tre Comuni collegati da idonei mezzi di trasporto.

Le spese di viaggio, necessarie per accedere alla sede del servizio, saranno a carico dei Comuni convenzionati di Sarule, Ollolai e Olzai, sulla base di specifica e documentata richiesta del

Segretario Comunale.

La distanza chilometrica sarà computata a partire dalla sede del Comune Capo convenzione di Oliena , comprendendo naturalmente anche il viaggio di ritorno.

Le spese per missioni e trasferte svolte dal Segretario saranno a carico esclusivamente dell'Ente nell'interesse del quale vengono effettuate.

Le giornate di formazione e le relative eventuali spese di missione saranno ripartite proporzionalmente tra gli Enti.

La retribuzione di risultato spettante al Segretario, in conformità dell'art. 42 del Contratto collettivo Nazionale di lavoro, di importo non superiore al 10% annuo lordo del suo monte salari, verrà corrisposto dal medesimo dal Comune di Oliena, secondo la metodologia di valutazione adottata dai singoli enti.

Tutte le spese relative alla convenzione in oggetto, fatta eccezione per il rimborso spese viaggio che restano a carico del Comune di Sarule, Ollolai e Olzai che provvede direttamente alla liquidazione in capo al segretario, vengono ripartite tra gli enti nella misura del 33,34 % a carico del Comune di Oliena e nella misura del 22,22% a carico di ciascuno degli altri 3 comuni;

Tutte le decisioni inerenti la posizione giuridica e funzionale del Segretario Comunale verranno prese con atto formale del Sindaco del Comune capo-convenzione, previo accordo con i Sindaci degli altri Comuni.

È fatta salva la possibilità di ogni singolo Sindaco di conferire al Segretario Comunale altre funzioni oltre a quelle previste dalla legge, dallo statuto o dai regolamenti, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. d), del D.Lgs. n. 267/2000, Il relativo onere sarà interamente a carico del Comune interessato.

Il pagamento degli emolumenti spettanti al Segretario comunale sarà effettuato direttamente dal Comune di Oliena, il quale curerà anche il pagamento dei relativi contributi assistenziali e previdenziali, stanziando all'uopo le somme relative nel proprio bilancio. Nella parte attiva del bilancio stesso sarà prevista la somma che esso presumerà di riscuotere, a titolo di contributo nella spesa, dagli altri Comuni convenzionati.

Il Comune di Oliena comunicherà a cadenza trimestrale l'importo delle somme spese per il servizio di Segreteria agli altri tre comuni.

I Comuni di Sarule, Ollolai e Olzai corrisponderanno la quota di competenza al Comune di Oliena entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta.

Il Comune di Oliena compilerà annualmente il riparto delle spese sostenute, che verrà comunicato ai Comuni di Sarule, Ollolai e Olzai per l'approvazione e l'eventuale conguaglio.

In merito ai costi, le parti prendo atto che ai fini del rispetto dei valori soglia di cui all'art. 33, comma 2, del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, nella L. 28 giugno 2019, n. 58, ciascun comune computa nella spesa di personale la quota a proprio carico e, per il comune capofila, non rilevano le entrate correnti derivanti dai rimborsi effettuati dai comuni convenzionati a seguito del riparto della predetta spesa.

Art.6 - Attribuzioni del Sindaco del Comune capo- convenzione

Il Segretario Comunale, dipendente dell'ex Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, ora Unità di Missione istituita nell'ambito del Gabinetto del Ministero dell'Interno distaccata per la Sardegna presso la Prefettura di Cagliari, instaura un rapporto funzionale di servizio con i Sindaci dei Comuni di Oliena, Sarule, Ollolai e Olzai.

Il conseguente rapporto di lavoro, sia relativamente al trattamento giuridico che al trattamento economico, sarà gestito dal Sindaco del Comune Capo convenzione.

Competeranno quindi al Sindaco del Comune di Oliena, sentiti i Sindaci dei Comuni di Sarule, Ollolai e Olzai, gli istituti giuridici quali:

- nomina e revoca del segretario comunale;
- corresponsione del trattamento economico;
- indicazione del segretario supplente per i casi di assenza del segretario per aspettativa, per mandato politico o sindacale e in ogni altro caso di assenza superiore a sei mesi;
- richiesta del segretario supplente per i casi di assenza non rientranti nelle fattispecie di cui al punto precedente;
- la concessione di congedi, permessi, aspettative e, in generale, l'adozione di provvedimenti inerenti la gestione del rapporto di lavoro del segretario, previa intesa con i Sindaci cui vanno comunicati i singoli atti adottati

Art. 7 - Durata e cause di scioglimento della Convenzione

La durata della presente Convenzione coincide con la cessazione del mandato dei Sindaci, salvo proroga espressa da parte dei comuni aderenti alla stessa, intendendosi che la stessa mantiene validità non oltre il 60° giorno successivo alla proclamazione del Sindaco neo eletto.

Essa potrà essere risolta in qualunque momento per una delle seguenti cause:

- scioglimento consensuale mediante atti deliberativi consiliari adottati dalle Amministrazioni Comunali;

- recesso unilaterale da parte di una delle Amministrazioni Comunali da adottare con atto deliberativo consiliare, con preavviso di almeno 90 giorni.

Art. 8 - Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si fa rinvio alle norme di legge vigenti in materia di ordinamento delle Autonomie Locali, nonché in materia di ordinamento professionale dei Segretari comunali e provinciali ed alle norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro della categoria dei Segretari comunali e provinciali.

Copia della presente convenzione viene trasmessa alla competente Sezione regionale dell'ex Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari comunali e provinciali ora Unità di Missione istituita nell'ambito del Gabinetto del Ministero dell'Interno distaccata per la Sardegna presso la Prefettura di Cagliari.

La presente convenzione, redatta in quattro copie originali, verrà registrata solo in caso d'uso.

Il presente atto è esente da bollo ai sensi del punto 16 della Tab. All. B) del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642.

Letto e sottoscritto.

Il Sindaco del Comune di Oliena (Nu)

F.to Sebastiano A. Congiu

Il Sindaco del Comune di Sarule (Nu)

F.to Paolo Ledda

Il Sindaco del Comune di Ollolai (Nu)

F.to Francesco Columbu

Il Sindaco del Comune di Olzai (Nu)

F.to Maria Maddalena Agus